



Castellana Sicula, 30 marzo 2023

Ill.mi

On.le Gaetano **GALVAGNO**  
presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana

presidente@ars.sicilia.it

on.le Gaspare **VITRANO**  
presidente della Commissione Attività Produttive  
Assemblea Regionale Siciliana

Commissione\_III@ars.sicilia.it

**Oggetto: Zone franche montane in Sicilia – Parere pro veritate;**

In riferimento al DdL n. 337 del 24 marzo 2023, “*Disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia*”, del quale l’onorevole presidente della III Commissione è il primo firmatario, in allegato alla presente si trasmette il parere pro veritate che abbiamo richiesto al professore Riccardo Compaginino.

Dal documento si evince con estrema chiarezza che “*la Regione Siciliana può autonomamente legiferare riguardo alla istituzione di zone franche montane siciliane*”.

Vi chiediamo, nell’interesse di chi nelle Terre alte siciliane continua a resistere e del futuro delle stesse, di agevolare l’iter legislativo e di portarlo all’attenzione dell’Assemblea nel più breve tempo possibile.

La nostra gente ha necessità, adesso, di guardare al futuro con fiducia.

Con sincera stima.

***I coordinatori del comitato regionale***

**Vincenzo Lapunzina**  
presidente associazione zone franche montane Sicilia



**Filippo Ricciardi**  
sindaco di Limina  
per i sindaci interessati alla norma

# **PARERE PRO VERITATE**

## **Disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia**

DdL del 24 marzo 20203

Primo firmatario on.le Gaspare Vitrano, presidente della Commissione Attività Produttive ARS

*La Regione Siciliana può autonomamente legiferare riguardo alla istituzione di zone franche montane siciliane.*

Nonostante non sia ancora voluto attuare lo Statuto Siciliano (le nuove e corrette norme di attuazione furono approvate nella XVII legislatura con delibera n. 197 del 15 maggio 2018 ) la Regione Siciliana può prevedere misure di fiscalità di sviluppo strutturale (cfr. 3° comma dell'art. 6 delle norme di cui alla citata delibera) - analogamente a quanto è possibile nelle altre Regioni a Statuto Speciale - in considerazione delle norme del suo Statuto e delle vigenti disposizioni comunitarie, sia normative che giurisprudenziali.

### ***1) Lo Statuto Siciliano***

La formulazione statutaria siciliana esclude la disciplina dei tributi erariali ex artt.36 e 37 dalle disposizioni del Titolo V della Costituzione che all'art. 117 lett. e al 2° comma prevede la legislazione esclusiva dello Stato nel sistema tributario. Con le sentenze nn. 111/1999 e 138/1999 la Corte Costituzionale ha riconosciuto alla Regione Siciliana una specialità ad intervenire legislativamente sulla disciplina dei tributi erariali.

Si tratta di una specialità fuori dallo schema dell'art. 117, in quanto la Corte Costituzionale riconosce alla Regione Siciliana ha competenza ad intervenire legislativamente sulla disciplina dei tributi erariali.

Secondo la Corte Costituzionale la formulazione dell'art. 36 e del primo comma dell'art. 6 delle norme di attuazione costituiscono disposizioni di rango costituzionale e non una mera possibilità di intervenire sulle aliquote e sulle basi imponibili, come avviene per le altre R.S.S.

Nella citata delibera n. 197/2018 l'Assessore regionale per l'Economia nella premessa alle nuove norme di attuazione chiarisce dettagliatamente questo aspetto:

“Più specificatamente l'art. 36 dello Statuto regionale, prevede che al fabbisogno finanziario della Regione si faccia fronte mediante “tributi istituiti dalla medesima”, con riserva per lo Stato delle sole “imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto”.

Questa disposizione sancisce dunque il potere della Regione di deliberare tributi propri, con legge regionale, disciplinando tutti gli elementi fondamentali e non

del prelievo, nel rispetto dei principi del sistema tributario italiano e dell'ordinamento europeo.

Si tratta dei tributi propri istituiti dalle Regioni con propria legge nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale, cui si riferisce, per le Regioni a Statuto ordinario, l'art. 119, comma 2, secondo capoverso della Costituzione ("stabiliscono... tributi ed entrate propri").

Anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001, era proprio l'art. 36, ed il riferimento ai tributi propri in esso contenuto, a sostanziare più marcatamente la differenza tra Regioni a Statuto ordinario e Regione Siciliana.

Il significato storico dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Regione dall'art.36 dello Statuto, trova fondamento nel principio della ripartizione dei tributi per il quale spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato, per il finanziamento indifferenziato di tutte le funzioni.

La Regione ha così visto riconosciuta la **titolarità** dei tributi spettanti così come indicato nello Statuto, e non la semplice spettanza del gettito così come alle altre Regioni sia speciali che ordinarie, alle quali è attribuita esclusivamente una compartecipazione.

L'art. 37 riserva alla Regione il gettito del tributo sui redditi delle imprese industriali e commerciali; in particolare, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti "che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione".

(Gaetano Armao - "Redimibile Sicilia" - pag. 83- Ed. Rubbettino. Delibera n. 197/2018 - allegato A pag. 4).

La Regione Siciliana anche dalla Corte Costituzionale ha, conseguentemente, confermata la competenza legislativa esclusiva sui tributi erariali e conseguentemente la possibilità di adottare autonomamente provvedimenti di riduzione delle aliquote.

### ***Il contesto normativo comunitario***

Una legge siciliana istitutiva delle zone franche montane, anche in assenza di una previsione statutaria, è consentita in sede UE sia per giurisprudenza comunitaria che per il combinato disposto degli articoli 107. 3° comma, 108, 109 e 349 del TFUE.

## **LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA C-88/03**

Nel dibattito sul federalismo fiscale vanno considerati gli effetti che può produrre la recente sentenza della Corte di Giustizia C-88/03, del 6 settembre 2006, in materia di fiscalità territoriale agevolata nelle Azzorre. La Corte di Giustizia nella sentenza dapprima sconfessa (par. 56-58) il consolidato orientamento teorico della cd. selettività territoriale adottato sinora dalla Commissione Europea, secondo il quale ogni misura non applicabile su tutto il territorio nazionale sarebbe selettiva territorialmente, a prescindere dall'autonomia amministrativa-finanziaria dell'Ente che la adotta. Tuttavia, dopo tale importante e positiva affermazione di principio la Corte effettua una serie di distinzioni (par. 64 ss.) che sarebbe opportuno tenere in debita considerazione per le conseguenze che potrebbero potenzialmente aversi sull'eventuale assetto federalistico che si sta costruendo per lo stato Italiano.

### **In particolare la Corte distingue tra:**

1. misure di vantaggio relative a tributi erariali, stabilite dal governo centrale ed applicabili solo con riferimento a determinate aree geografiche;
2. misure di vantaggio relative a tributi erariali stabilite dalle collettività territoriali nell'esercizio di facoltà ad esse simmetricamente attribuite;
3. misure che stabiliscono un trattamento di favore con riguardo ad un tributo nazionale, adottate da alcune collettività territoriali (ed applicabili unicamente alle imprese situate all'interno del territorio di loro competenza) che dispongono di una potestà preclusa alla generalità delle collettività territoriali di pari livello.

Con riferimento alla terza ipotesi (cui sono riconducibili alcune manifestazioni della potestà tributaria delle Regioni a Statuto Speciale), la Corte di giustizia ritiene che, non essendoci la "simmetria", affinché "il contesto giuridico rilevante per valutare la selettività di una misura fiscale possa limitarsi all'area geografica interessata dal provvedimento" debbano sussistere una serie di condizioni:

- a) che sia stata adottata da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno Statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale;
- b) che la decisione sia stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto;

c) che le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella Regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale.

Con riferimento all'aspetto giurisprudenziale si riporta uno stralcio del contributo\* fornito dal prof. Augusto Fantozzi: *"...In tale ipotesi la potestà fiscale delle Regioni potrebbe manifestarsi anche attraverso istituti sottrattivi (riduzioni d'aliquota o esclusione di cespiti dalla base imponibile) senza essere, per ciò solo, inserita nell'ambito di applicazione degli aiuti di Stato: sarebbe infatti la Regione a sopportare le conseguenze della scelta di riduzione del carico impositivo, che sconterebbe con una minore disponibilità finanziaria da destinare allo svolgimento della funzione finanziata dal tributo di scopo"*.

Infatti, l'esercizio in funzione promozionale di una potestà fiscale "aggiuntiva" o "asimmetrica" delle Regioni a Statuto Speciale - in relazione a tributi nazionali - potrebbe essere compatibile con la definizione di misura generale data dalla Corte di giustizia soltanto in quanto il legame tra gettito (derivante dal tributo nazionale su cui la Regione avesse facoltà di variazione d'aliquota) e funzione amministrativa regionale (al cui svolgimento tale gettito fosse destinato) fosse reso inscindibile e non alterabile da trasferimenti dello Stato.

La Corte di Giustizia consente di considerare la Regione e non lo Stato come entità di riferimento ai fini di interventi di differenziazione territoriale con la possibilità di prevedere - come per le zfm - decisioni di natura fiscale che essendo considerate misure generali della Regione non costituiscono aiuti di Stato.

La giurisprudenza comunitaria ha pertanto stabilito la prevalenza della giurisdizione regionale con la conseguenza che il modo e l'ammontare dell'imposizione fiscale rientra tra le prerogative fondamentali della politica economica della Regione e le decisioni, ovviamente, incideranno esclusivamente sulle voci del bilancio regionale. Qualora pertanto una Regione abbia una autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria può adottare politiche fiscali (riduzione d'aliquota o sospensione) e la sua decisione non è considerata selettiva ma a carattere generale e non altera la concorrenza. Le misure a carattere generale sono ammesse in tutta l'UE perché non sono idonee a turbare i rapporti tributari nella totalità dei territori comunitari.

Una decisione a carattere generale rispetta la disciplina di costituzionalità perché non arreca turbamento ai rapporti tributari nel restante territorio.

**La Corte di Giustizia Europea ha, pertanto, introdotto un nuovo modello di fiscalità di vantaggio che viene definita strutturale (3° comma, art. 6 delle nuove norme di attuazione dello Statuto – delibera n. 197/18) che è alternativo a quello delineato dall'art. 107 TFUE nell'ambito del regime derogatorio alla disciplina sugli aiuti di Stato. La disposizione delle nuove norme di attuazione precisa inequivocabilmente che non si tratta di una fiscalità di vantaggio congiunturale ma - come chiarito nella relazione tecnica - allineata alla giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato.**

Il riferimento nell'art. 1 delle nuove norme di attuazione agli articoli 107 e 174 del TFUE consente in ogni caso inoltre alla fiscalità di sviluppo strutturale prevista dalla Giunta regionale di potere essere attivata nel rispetto delle norme comunitarie.

Il paragrafo 3 dell'art. 107 del TFUE definisce i limiti della deroga al generale divieto di aiuti di Stato disponendo che: "Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle Regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle Regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale.

#### **ARTICOLO 349 (ex articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)**

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, **dall'insularità**, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali Regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Le misure di cui al primo comma

riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione. Il Consiglio adotta le misure di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

#### **ARTICOLO 174** (ex articolo 158 del TCE)

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie Regioni ed il ritardo delle Regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le Regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le Regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'art. 349 costituisce quindi, la base giuridica che consente di adottare in favore di quei territori provvedimenti specifici che possono derogare alle disposizioni dei trattati. L'articolo inoltre chiarisce che l'insularità è uno svantaggio competitivo strutturale di carattere permanente che integra i requisiti richiesti all'art. 107, paragrafo 3 lett. a affinché gli aiuti possono considerarsi compatibili con il mercato interno tenuto anche conto delle decisioni adottate dalla Corte di Giustizia.

Inoltre l'art. 109 del TFUE prevede anche una deroga espressa alla procedura di notifica preventiva.

#### **ARTICOLO 108** (ex articolo 88 del TCE)

1. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal

paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

#### **ARTICOLO 109** (ex articolo 89 del TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, **nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura** (Un esempio di deroga alla procedura di notifica preventiva è contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione negli articoli 14 e 15).

#### **Considerazioni**

Il complessivo quadro comunitario e la consolidata giurisprudenza comunitaria assegnano - e confermano - alla Regione Siciliana la potestà tributaria che consente l'adozione di misure di fiscalità di sviluppo strutturale esenti dal regime di notifica preventiva alla Commissione Europea.

L'emanazione delle nuove - e corrette - norme di attuazione dello Statuto eviterebbe che per il futuro la Regione Siciliana, per le sue decisioni di politica economica, continui a ricorrere agli aiuti "*de minimis*", considerato le diverse possibilità offerte dalla giurisprudenza e dalle norme comunitarie.

La Regione Siciliana ha la possibilità di definire le nuove linee fondamentali del sistema tributario e della finanza regionale per recuperare la sua speciale autonomia in materia finanziaria e per evitare che la stessa Regione continui a subire ingiustificate omologazioni riduttive nel rapporto con lo Stato

Palermo, 27 marzo 2023

Riccardo Compagnino



(n. 000)

## ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal deputato: Vitrano, Pellegrino, D'Agostino, Gallo, Gennuso, Grasso,  
Lantieri, La Rocca Ruvolo, Mancuso.

Il 24 marzo 2023

*Disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia*

----O----

## RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il 6 maggio 2020 la Legge voto che avrebbe disposto l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019, è stata assegnata - in sede redigente - alla 6° Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, a seguito delle dimissioni del presidente Draghi e delle conseguenti elezioni politiche del 25 settembre u.s. la norma tecnicamente è in stallo, ovvero deve essere ripresentata.

Tutto questo avviene nonostante gli sforzi profusi nelle scorse Legislature dall'ARS, dal Presidente del Senato e dal Presidente della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica.

Il Parlamento regionale ha inteso fare ricorso alla forma della Legge voto ai sensi dell'art. 18 dello Statuto - solo ed esclusivamente - in quanto lo Statuto Speciale della nostra Regione non prevede la fiscalità di sviluppo, contrariamente ad altre Regioni.

Si ritiene, pertanto, che il presente Disegno di Legge, al tempo licenziato dal Parlamento regionale e rubricata come Atto Senato n. 1708 (XVII Legislatura) è di esclusiva competenza della Regione Siciliana e lo Stato può unicamente valutare la compatibilità della misura di fiscalità di sviluppo prevista con la legislazione statale e comunitaria. Solo ed esclusivamente questo può essere l'esame da parte del Governo nazionale e non dai due rami del Parlamento.

L'Assemblea Regionale Siciliana, per le ragioni di seguito esposte, può legiferare nelle forme usuali, senza ricorrere alla c.d. Legge voto.

Resta inteso che, per il finanziamento strutturale delle seguenti disposizioni, la Commissione Paritetica Stato-Regione deve emanare norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, tra l'altro previste nella Delibera di Giunta regionale n. 197/2018 (Allegato 1).

Per opportuna conoscenza, con nota del MEF - RGS. Prot. n. 204371 del 9/7/2021 (oggetto: A.S. 1708 - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia) il Ragioniere Generale dello Stato, chiamato ad esprimersi dalla VI Commissione del Senato, interviene sui seguenti punti della Legge voto siciliana:

- La necessità di una relazione tecnica e il parere contrario rispetto alla copertura finanziaria prevista nel DdL;
- Stima dell'importo finanziario occorrente;
- Violazione delle disposizioni comunitarie;
- Possibilità di superamento degli impedimenti solo ricorrendo al "de minimis";
- Impossibilità di intervenire sull'IVA;
- Interlocuzione con l'INPS per la fattibilità prevista nel DdL;
- Individuazione dei Comuni interessati e calcolo delle minori entrate in relazione alle due ipotesi di delimitazione previste nella nota.

Con riguardo alla presunta violazione delle disposizioni comunitarie, la situazione è opposta in quanto non solamente la previsione legislativa del DdL è perfettamente compatibile con le norme e la giurisprudenza comunitaria, anzi, appare erroneo il riferimento per la Sicilia al "*de minimis*".

Tutti gli altri argomenti nella nota della Ragioneria Generale dello Stato non attingono alla competenza statale ma sono di esclusiva pertinenza della Regione Siciliana, che opererà discrezionalmente in relazione agli interventi di politica economica che intenderà adottare. Solamente la Regione può individuare i Comuni interessati e trattandosi di risorse finanziarie nella disponibilità della Regione Siciliana ne potrà disporre secondo le sue decisioni (Allegato 2, Perimetrazione Comuni, Delibera di Giunta Regionale n. 405 del 21/09/2021); è inammissibile che sia lo Stato a prevedere le risorse finanziarie per una iniziativa esclusiva della Regione Siciliana.

Verosimilmente alla Ragioneria Generale dello Stato, per mera confusione, hanno scritto riferendosi, forse, alle zone montane italiane, ignorando il contesto giuridico/economico della Regione Siciliana.

Per quanto attiene alla violazione delle disposizioni comunitarie e alla possibile soluzione solo ricorrendo al "de minimis", la questione è opposta alla prospettiva della Ragioneria Generale dello Stato, la quale avrebbe inteso fare un ragionamento generale, per tutto il territorio nazionale.

Alla pari del “de minimis”, per le Terre alte non è idoneo nemmeno lo strumento del Credito di Imposta, in quanto queste aree, oltre a vivere la criticità della doppia insularità, sono fortemente depresse e, per ovvi motivi, gli operatori economici, a parte qualche sparuta eccezione, non maturano alcun credito nel contesto delle rispettive attività imprenditoriali.

In proposito si rileva preliminarmente la posizione assunta dalla Regione Siciliana (ARS e Governo) riguardo alle zone franche montane in Sicilia. La fiscalità di sviluppo per le ZFM è prevista nel DEFR 2021/2023 (Delibera n. 281 dell'1/7/2020) di cui si riportano i passi pertinenti.

A compendio di quanto sin qui precisato, ma che non può essere compiutamente declinato in questa sede, giova poi ricordare che la condizione di insularità rileva quale presupposto necessario e sufficiente per l'adozione di misure di fiscalità di sviluppo coerenti con il regime dei Trattati UE e senza che ciò possa configurare aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE e del Regolamento n. 2015/1589 del Consiglio UE del 13 luglio 2015.

Come rilevato nella breve ricostruzione dell'evoluzione normativa, è agli artt. 174 e 175 TFUE che occorre riferirsi ed alla prospettiva della fiscalità di sviluppo o compensativa che diviene una leva essenziale per sostenere la crescita nelle aree a sviluppo ritardato di fronte agli effetti depressivi della crisi economica che ha determinato una drastica riduzione degli investimenti pubblici per le aree svantaggiate.

Va al riguardo ricordato che il tema delle misure di vantaggio fiscale introdotte da Stati membri e Regioni - in particolare i principi in materia di fiscalità europea che, come noto, riguardano: l'armonizzazione fiscale; il principio di non discriminazione; il divieto di aiuti fiscali non settoriali - va compendiato con i principi in materia di aiuti di Stato, ed in questo senso un ruolo determinante va riconosciuto alla giurisprudenza europea, più specificatamente dalle note sentenze “*Azzorre*”, “*Paesi Baschi*” e “*Gibilterra*” emerge, con nitore, la sostanziale rivisitazione del requisito della “*selettività territoriale*” dell'aiuto, secondo la quale, per esservi fiscalità di sviluppo, devono sussistere criteri puntuali. Sulla scorta della richiamata giurisprudenza della Corte europea le circostanze sulla cui base va verificata l'autonomia hanno quale punto di bilanciamento il rispetto del divieto di aiuti di cui all'art. 107 TFUE.

Divieto che non può essere aggirato attraverso il semplice trasferimento formale delle competenze normative, ma che può trovare una deroga compatibile con i principi sanciti dell'ordinamento europeo soltanto in termini di selettività dell'aiuto se ancorata alla speciale autonomia territoriale (e suffragata dai c.d. test di autonomia), ed è proprio dagli approdi raggiunti dalla giurisprudenza europea che possono enuclearsi tali criteri essenziali per contemperare l'adozione di misure territoriali di fiscalità di sviluppo con la disciplina in materia di aiuti:

- **autonomia costituzionalmente garantita:** la decisione deve essere adottata da “*un'autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno Statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale*”, non po-

tendo rilevare, in senso preclusivo, eventuali principi di solidarietà e di armonizzazione fiscale che informano i rapporti tra i diversi livelli di governo;

- **autonomia decisionale:** la determinazione dell'autorità territoriale deve essere assunta “*senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto*”, ciò è compatibile sia con eventuali procedimenti di concertazione (purché la decisione adottata in esito a tale procedimento sia adottata direttamente dall'Ente regionale e non dal Governo centrale, c.d. *profilo procedurale*);

- **autonomia finanziaria:** le refluenze finanziarie che l'Ente territoriale subisce dall'adozione della misura non devono essere compensate “*da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale*” (Sent. “*Azzorre*”); di guisa che le conseguenze finanziarie della riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale applicabile alle imprese della Regione si devono esaurire sul territorio interessato dalla misura e sulla sfera finanziaria dell'ente che le ha promosse, condizione che va verificata alla stregua dei meccanismi di trasferimento, nei quali non può ammettersi che il Governo centrale possa compensare il costo di una sovvenzione o di una misura fiscale di sostegno alle imprese di una determinata area (c.d. *profilo economico-finanziario*).

Per quanto concerne la Regione Siciliana giova ricordare, al di là della pacifica applicazione dei principi declinati dalla richiamata pronuncia, che nell'accordo stipulato tra il Presidente della Regione ed il Ministro dell'Economia e delle finanze il 19 dicembre 2018 si è convenuto (punto 7) che “*Al fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione Siciliana, Stato e Regione si impegnano a verificare la possibilità di individuare forme di fiscalità di sviluppo, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessario, con le modalità indicate nei tavoli appositamente istituiti in materia di autonomia finanziaria regionale, fiscalità locale e condizione di insularità.*”

Tecnicamente, l'oggetto della norma di politica economica in discussione riguardano misure di sviluppo sia di profilo fiscale che previdenziale:

1. Esenzione dalle imposte sui redditi
2. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive
3. Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e autonomo
4. Esenzione dalle imposte municipali
5. IVA agevolata e diversificata in relazione alla classificazione di micro, piccole, medie e grandi imprese.

A tal proposito si precisa che, le misure di cui ai punti 1, 2 e 3 avverranno previa sottoscrizione di un accordo tra la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ed il Governo della Regione, tramite regolazioni contabili tra i percettori beneficiari e l'Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni previdenziali avverranno con uguale metodologia previo accordo tra la Regione Siciliana e l'INPS alla quale verrà riconosciuto il totale degli importi agevolati.

La misura di cui al punto 4, saranno concesse dai Consigli Comunali, su proposta deliberativa della Giunta e saranno attivate previa sottoscrizione di un accordo di compensazione (Comune e Stato) con l'Assessorato Regionale dell'Economia.

In merito al punto 5, le agevolazioni fiscali costituiranno oggetto di accordo in seno alla Commissione Paritetica.

Le ZFM oltre a contribuire alla modernizzazione, attualità e concretezza dello Statuto costituiscono un effetto leva per l'intera Isola e anche per l'Italia. Infatti per il ben noto effetto dispersione le somme investite nel territorio siciliano hanno un effetto positivo, di ribaltamento, sull'intero Paese; è facilmente intuibile che gli investimenti nei centocinquant'otto territori montani sprigioneranno ricchezza in tutta la Sicilia.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Ai fini dell'individuazione delle Zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra dei 500 metri sul livello del mare – con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti – e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

### Art. 2.

#### *Territori montani*

1. L'individuazione dei territori di cui all'articolo 1 è stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le Attività Produttive, n° 405 del 21 settembre 2021.

### Art. 3.

#### *Caratteristiche dei benefici*

1. Caratteristiche dei benefici:
  - a) esenzione dalle imposte sui redditi;
  - b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
  - c) esenzione dalle imposte municipali, per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle attività economiche nelle aree indicate all'articolo 2;
  - d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana, di cui all'articolo 2 della presente Legge.

2. Durata:

Le agevolazioni di cui ai commi a, b, c, e d, del presente articolo, in via sperimentale, si applicano per i primi cinque periodi di imposta, a decorrere dal primo gennaio 2024.

Per i periodi successivi l'esonero e l'esenzione è limitata per i primi tre anni al 60%, per il nono e il decimo al 40 %.

Art. 4.

*Aliquote IVA*

1. Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 22 per cento.

Art. 5.

*Beneficiari*

1. Le agevolazioni della presente legge possono essere fruito anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente al 1° gennaio 2023.
2. Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività.
3. Le attività e i cantieri di lavoro devono essere ubicati e operativi oltre i 500 metri sul livello del mare.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Al fine di potere consentire l'avvio della norma di politica economica in Sicilia, in attesa di una corretta applicazione delle norme statutarie si destina un finanziamento simbolico di € 1.000,00.
2. L'operatività strutturale della presente Legge è condizionata e subordinata alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana che individuerà le risorse finanziarie da destinare alle Terre alte della Regione Siciliana, individuate all'articolo 2 della presente Legge.

Art. 7.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.